

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 7 e passim
BATTELO (PCI)	9
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	5
DE CINQUE (DC)	3, 5, 7 e passim
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	1, 2, 3 e passim
FILETTI (MSI-DN)	2, 6, 7
GALLO (DC)	7
LIPARI (DC)	3

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 29 gennaio, iniziando dall'emendamento presentato dal senatore De Cinque e in precedenza accantonato, volto ad introdurre l'articolo 5-bis.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Vorrei brevemente ricordare la vicenda relativa a questo articolo aggiuntivo. Il tutto è nato da una deliberazione presa dalla Cassa nel novembre 1984 con la quale si tendeva ad aumentare le pensioni dei notai del 15 per cento. Allo stato l'ammontare della pensione viene stabilito con decreto ministeriale. Il Ministero di grazia e giustizia, esercitando la sua attività di controllo, ritenne di dover proporre alla Cassa una misura inferiore dell'aumento. La Cassa, invece, confermò la deliberazione e stabilì di opporsi, una volta per tutte a questa attività di controllo del Ministero di grazia e giustizia, ricorrendo al TAR del Lazio. Successivamente, per alcune esigenze dei notai interessati, ha deciso di accettare gli aumenti proposti dal Ministero.

La decisione del TAR del Lazio credo non sia ancora intervenuta.

Da tutta questa attività è scaturito che una parte dei notai ha sollevato il problema della mutualità della pensione notarile, in alternativa ad un concetto della stessa che corrisponda in un certo qual modo ai contributi versati.

Vorrei ricordare fin d'ora che nell'ultimo congresso del notariato il problema fu affrontato e si decise, valutati determinati inconvenienti che potevano nascere da proposte di emendamento, di interpellare l'intera categoria con un *referendum* e comunque di non inserire nel presente provvedimento il problema del modo nel quale deve essere corrisposta la pensione, per la necessità che lo stesso venga approvato rapidamente, in quanto rende possibile la divisione fra gestione del Consiglio e gestione della Cassa; inoltre perchè si riteneva l'argomento estraneo al disegno di legge.

Tutto ciò per dire che questo problema è stato oggetto di discussione durante l'ultimo congresso nazionale del notariato e che il Consiglio nazionale del notariato aderisce alle posizioni prese dai notai in tale congresso.

Bisogna poi entrare nel merito per illustrare gli emendamenti presentati.

FILETTI. Mi pare sia stata sollevata una questione di proponibilità dell'emendamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ececepivo solamente l'estraneità di questo articolo al disegno di legge in esame, in quanto la legge istitutiva della Cassa nazionale del notariato non stabilisce come deve essere corrisposta la pensione, i cui modi vengono rinviati a provvedimenti successivi. Il presente disegno di legge deve solo provvedere a dividere le due gestioni del Consiglio e della Cassa.

Entrando nel merito, poichè è stato detto che bisogna rispettare il principio che vige per gli altri liberi professionisti e poichè ci si richiama soprattutto alla pensione degli appartenenti alla categoria forense, vorrei ricordare che la Corte costituzionale, relativa-

mente alla pensione degli avvocati, si è espressa dicendo, con riferimento all'esperienza italiana, che è possibile enucleare due tipi ai quali i singoli sistemi si possono ricondurre: quello prevalso soprattutto in passato e definibile come mutualistico e quello che tende a prevalere nel presente momento storico definibile come solidarista. Il tipo di previdenza solidarista è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali, anzichè alla divisione del rischio, a principi di solidarietà operanti all'interno di una categoria con conseguente non corrispondenza tra rischio e contribuzione e, per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni: i contributi vengono in considerazione in ragione del prelievo. Gli avvocati versano i contributi fino a 40 milioni in ragione del 10 per cento e da 40 milioni in poi in ragione del 3 per cento, pur tenendo conto dei guadagni dell'ultimo decennio, comunque fino alla soglia dei 40 milioni. Scatta perciò il principio solidaristico in quanto l'avvocato non percepisce una pensione veramente commisurata al reddito medio dell'ultimo decennio, esistendo comunque un *plafond* di 40 milioni. La Corte costituzionale ha precisato che il sistema è corretto perchè basato sul principio solidaristico.

Bisogna anche dire che è vero, per quanto riguarda i notai, che ci troviamo di fronte a liberi professionisti i quali ad ogni piè sospinto rivendicano questa peculiarità della loro professione, però si tratta di liberi professionisti particolari. Innanzi tutto accedono alla professione non per esame di abilitazione, ma per concorso a sede, il che significa che il notaio non può arbitrariamente spostarsi e trasferirsi dove vuole, anche perchè il concorso ha l'obiettivo di coprire tutto il territorio, produttiva o meno che sia la sede. È nato per questo l'istituto dell'integrazione, per consentire cioè che il notaio sia presente anche nelle sedi ritenute disagiate. Non è possibile dire la stessa cosa per gli avvocati. Non è nemmeno possibile sostenere che vi sia possibilità di diversificare i notai a seconda della produttività della sede, in quanto anche le sedi meno produttive devono essere coperte. Inoltre i notai sono vincolati nella

stipulazione degli atti dal distretto al quale appartiene la sede. Si tratta dunque di liberi professionisti, che però possono espletare la loro funzione in una determinata sede e che, per ottenere il trasferimento, devono partecipare ad un concorso. Una figura di libero professionista quindi con caratteristiche peculiari.

Ricordavo all'inizio che, almeno per quanto risulta dagli atti congressuali della categoria, il problema fu accantonato, ma non per inserirlo nel disegno di legge che stiamo esaminando, in quanto già allora si disse che tale disegno di legge doveva essere approvato velocemente.

Non vi sto a riferire di tutte le sollecitazioni che in questo periodo sto ricevendo, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito dagli interessati, i quali non si sono rivolti soltanto a me, ma hanno individuato i membri della Commissione che per ogni Gruppo seguono la questione per farci conoscere, secondo il loro punto di vista, il quadro reale della situazione.

Non credo di dover aggiungere altro; ho fatto brevemente la storia di questo provvedimento, spetta ora alla Commissione decidere nel merito.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Di Lembo di integrare la sua relazione in merito alla discussione svoltasi sull'articolo 22, poi accantonato. In particolare, vorrei che ci illustrasse la connessione esistente tra la problematica relativa ai criteri applicativi per la corresponsione della pensione e quella concernente l'articolo 22, su cui ci fu ampio dibattito nella seduta del 29 gennaio scorso.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. In merito all'articolo 22, il relatore aveva presentato un emendamento che attribuiva al consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, la facoltà di emanare le norme regolamentari per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1. Il testo originario dell'articolo prevedeva invece che all'emanazione di tali norme si provvedesse mediante decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro. Tale procedura sembrava al relatore lasciare al consiglio di amministrazione della Cassa del notariato soltanto un'attività del tutto marginale, in quanto poi sostanzialmente la decisione spettava ai Ministri suddetti.

Quando poi mi permisi di dire, a proposito dell'articolo 5-bis del senatore De Cinque, che la disciplina della corresponsione del trattamento pensionistico dei notai non era materia attinente al provvedimento in esame, mi si rispose che tale articolo avrebbe potuto essere inserito dopo l'articolo 22. Ma, torno a ribadirlo, ad avviso del relatore, non vi è alcuna connessione tra l'articolo in questione e l'articolo 5-bis.

LIPARI. Sono assolutamente d'accordo con quanto ora detto dal senatore Di Lembo, nel senso che anch'io sono dell'avviso di non inserire in questo provvedimento la disciplina del trattamento pensionistico della categoria, in quanto tale materia richiede ulteriori approfondimenti ed integrazioni.

Quando poi alla linea di giurisprudenza della Corte costituzionale, prima richiamata, essa esige di essere rivista in quanto — a mio avviso — non è accettabile parlare di solidarietà all'interno di gruppi particolari e quindi razionalizzare la logica delle corporazioni. La solidarietà è un principio valido soltanto se opera nella globalità dell'ordinamento.

PRESIDENTE. In relazione all'emendamento presentato dal senatore De Cinque, io non credo che ci troviamo su un terreno di formale improponibilità, dato che, allo stato attuale, l'articolo 22, sia pure sotto forma di norme di attuazione, parla di attività di previdenza. Sono anch'io dell'avviso però che la regolamentazione sostanziale di tale materia, al di là della proponibilità o meno dell'emendamento dal punto di vista formale, esce fortemente dal quadro originario del disegno di legge e dai compiti per i quali questo provvedimento era stato voluto.

DE CINQUE. Ritiro l'emendamento 5-bis, da me precedentemente proposto, e presento

il seguente nuovo emendamento, aggiuntivo di un articolo.

«Art. . . .

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa in particolare determina, con propria deliberazione, la misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, pensione e indennità di cessazione, dovuti in corrispettivo dei contributi versati dai singoli notai alla Cassa nazionale del notariato.

2. I criteri applicativi non potranno comunque prescindere dalla valutazione sia dell'anzianità di esercizio professionale che dall'ammontare dei contributi versati da ciascun notaio; a tale riguardo il consiglio dovrà applicare, equamente, il principio della solidarietà salvaguardando quei notai con minori gettiti contributivi e il principio della proporzionalità anche se graduato per quei notai con una contribuzione superiore alla media annuale, riferita all'intera categoria e all'ultimo anno di attività».

Brevemente, vorrei spiegare le ragioni che mi hanno spinto a proporre all'attenzione della Commissione questi due emendamenti, di cui il secondo, testè presentato, vuole in un certo senso farsi carico, sostituendolo, delle preoccupazioni che, tramite il precedente testo dell'articolo 5-bis, erano state da me sollevate a proposito della determinazione anche quantitativa della pensione.

Innanzitutto debbo dire, signor Presidente, che non condivido la tesi dell'improponibilità dell'emendamento. Noi infatti stiamo trattando di modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato, però, già dall'articolo 1 enunciamo i compiti istituzionali che essa deve assolvere, tra i quali rientrano quelli di provvedere alla corresponsione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione. Pertanto, ritengo che in sede legislativa, nel momento in cui lo stesso legislatore va ad imporre alla categoria un determinato contributo, quantificandolo anche in una misura percentuale dell'onorario base che il notaio percepisce per le sue prestazioni, quindi, in sostanza, va ad attuare un prelievo dell'entrata di costui, possa — ed

anzi, a mio avviso, debba — indicare i criteri, sia pure di massima — ed in proposito spiegherò poi la diversa formulazione dell'emendamento — ai quali la Cassa nazionale del notariato si atterrà nel restituire, in tutto o in parte, secondo principi di solidarietà, di mutualità mista o pura, a coloro che hanno versato i contributi ciò che loro spetta al momento della cessazione dall'esercizio dell'attività lavorativa.

Ritengo che la sollevata questione di improponibilità assolutamente non si presenti, atteso che in tutta la normativa concernente la previdenza delle libere professioni (ed insisto nel sostenere che il notaio oltre a svolgere la funzione di un pubblico ufficiale e, come sappiamo, anche e soprattutto un libero professionista) viene disciplinata percentualmente e con dei tetti precisi — li ha ricordati prima il senatore Di Lembo — la misura delle prestazioni. Pertanto, sono dell'avviso che il legislatore possa individuare — se lo ritiene — dei criteri minuziosi o anche di massima (personalmente preferirei questi ultimi) in ordine alla determinazione quantitativa o per lo meno dei criteri ai quali la Cassa del notariato e la sua autonomia regolamentare debbono ispirarsi nel determinare il trattamento complessivo.

Per quanto riguarda il merito del problema, signor Presidente, a coloro che hanno sostenuto la pensione di carattere solidaristico, cioè uguale per tutti, devo soltanto ricordare che quest'ultima ha portato ad un livellamento che se può essere positivo da un punto di vista sociale, certamente non ha rappresentato una buona e commendevole socialità; infatti, molto spesso ha mortificato il trattamento pensionistico. Non ho in questo momento a disposizione la tabella delle pensioni in vigore dal 1° gennaio 1986, ma devo lo stesso far notare che attualmente un notaio, dopo 45 anni di esercizio della professione e raggiunti i 75 anni di età (per cui ormai è in età avanzata anche rispetto all'allungamento della vita media, e noi tutti gli auguriamo di oltrepassare il secolo di età) prende come pensione netta, percependo il massimo, 2.300.000 lire; sottolineo: dopo 45 anni di esercizio della professione e a 75 anni di età.

2^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I «Ciceroni» si pagano da sempre!

DE CINQUE. Onorevole Sottosegretario, la Cassa di previdenza degli avvocati è stata creata di recente rispetto a quella del notariato; comunque, non intendo insistere sul *quantum*. Una pensione come quella che ho citato potrebbe andare bene e potrebbe essere equa. Ciò che invece intendo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi è che questa pensione deve in qualche modo tener conto, come avviene per tutte le altre categorie di liberi professionisti — avvocati, commercialisti, medici — dei contributi corrisposti, anche eventualmente prevedendo un tetto massimo per il trattamento pensionistico, nei confronti del quale non ho manifestato una posizione contraria. Chi ha lavorato di più, e quindi ha contribuito di più, si deve veder riconosciuto, per questo suo maggiore sacrificio lavorativo e contributivo, un *quid* che sia pur minimamente differenzi chi ha voluto dare durante la propria vita un contributo maggiore all'attività professionale da colui che al contrario, per varie ragioni — che potremo esaminare successivamente — non ha corrisposto lo stesso contributo. D'altra parte non credo che ciò, da un punto di vista sociale, contrasti con un principio di equità; vi sono dei notai che hanno versato contributi per un totale di centinaia di milioni, a volte anche di miliardi. A tale proposito potrei citare dei conti che ho fatto, ma non voglio tediare con questa elencazione di cifre gli onorevoli senatori; voglio soltanto far notare che vi sono alcuni notai che alla fine della propria attività professionale hanno versato alla Cassa del notariato alcuni miliardi. È stato osservato da qualcuno, considerando coloro che non hanno versato tali cifre, che ciò darebbe luogo ad una illecita concorrenza, denunciando in questo modo come fisiologico ciò che è un fenomeno patologico; infatti, è evidente che l'illecita concorrenza va punita ma va anche reperia. Non siamo di fronte ad un caso di illecita concorrenza quando vi sono alcuni notai che sacrificandosi ed organizzando studi funzionali e moderni richiamano clientela, la quale

ha soprattutto con il professionista un rapporto di fiducia e come va da un bravo avvocato così si reca da un bravo ed organizzato notaio. Vogliamo punire questo impegno e questa professionalità proprio adesso che stiamo rivalutando la funzione e la capacità d'iniziativa del privato?

Per quanto riguarda la questione delle sedi disagiate, devo ricordare agli onorevoli senatori che questo sistema previdenziale per i notai è stato creato quando quest'ultimo doveva risiedere nella piccola sede. In Abruzzo, intorno al mio piccolo comune di Casoli, vi era un notaio per ogni paese che aveva circa 2.000-2.500 abitanti. Tutti quanti ricordiamo la figura del notaio di «Signorinella» che guarda la neve che fiocca pensando ad una *panseè* nel libro di latino; ma evidentemente queste sono figure dell'800. Oggi il notaio si muove...

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Si muove nell'ambito di un distretto.

DE CINQUE... e presta la propria attività nella sede per due giorni alla settimana. Sono stato anch'io titolare di piccole sedi e mi sono recato regolarmente due volte alla settimana a prestare il mio servizio. Inoltre, come ha detto il relatore, senatore Di Lembo, il notaio si muove nell'ambito di un distretto e quindi in questo ambito è in condizione di affermare la sua capacità e la sua validità professionale.

In questo momento non dobbiamo penalizzare tale categoria, che, contrariamente a quanto ha sostenuto il senatore Di Lembo, si è pronunciata su tale aspetto. Infatti, nella relazione sull'attività della Cassa nazionale del notariato, che è stata presentata all'ultimo congresso del notariato il 13 ottobre 1985 dal notaio Salvatore, membro e segretario della commissione amministrativa della Cassa del notariato, è riportato testualmente che di 1.500 colleghi che hanno preso parte al *referendum* (che non ha registrato un numero di risposte molto alto rispetto alle domande) 778, pari al 51,86 per cento, ritengono che la indennità debba essere calcolata secondo un sistema di mutualità mista e non come adesso in base al sistema della mutualità pura: a

favore di quest'ultima si è pronunciato circa il 40 per cento della categoria. Quindi, riconosco che la categoria è divisa sull'adozione di questi due sistemi, ma ciò non deve impedire al legislatore di adottare una sua precisa scelta e di dettare una indicazione che naturalmente deve rispondere alle aspettative di coloro che, obbligati a versare tale contributo per legge, desiderano che venga garantita una risposta puntuale ed il più possibile equa a tale sacrificio patrimoniale.

In base a queste argomentazioni, signor Presidente, non credo che la prima proposta emendativa fosse strutturata in modo tale da destare scandalo. Tutti quanti sappiamo che in Italia la media repertoriale si aggira intorno ai 52-53 milioni dal 1984. L'emendamento stabiliva, fino a tale media repertoriale, una fascia di pensione uguale per tutti e conteneva anche quel principio di solidarietà che sono il primo a riconoscere necessario. Infatti, è giusto che chi ha dedicato la propria vita all'esercizio dell'attività alla fine della propria professione possa contare su un minimo decoroso.

Venivano poi previsti due o tre scaglioni decrescenti successivi fino ad una massimo di repertorio di 100 milioni oltre il quale si fermava il tetto. Un aumento estremamente modesto perchè si prevedeva una percentuale del 25 prima, del 15 poi e infine una ancora minore. Mi sono fatto carico di questo problema che forse sarebbe stato meglio affidare alla commissione amministratrice. Ritengo perciò che l'emendamento da me presentato in via sostitutiva lasci completamente libera l'autonomia della Commissione, suggerendo un minimo di criterio cui attersi, un criterio in cui deve essere tenuto conto in maniera equa del principio di solidarietà, salvaguardando quei notai con minore gettito contributivo, e del principio di proporzionalità, anche se graduato, per quei notai con contribuzioni superiori alla media, con riferimento alla media dell'ultimo anno, oppure, in alternativa, facendo riferimento all'ultimo decennio.

In questo modo il notaio che ha fatto 100 milioni di repertorio deve avere più di quello che ne ha fatti 50. La Commissione sarà padronissima di decidere altrimenti, ma, co-

si facendo, si darà un segno che chi ha lavorato di più e meglio e ha contribuito all'impinguamento della Cassa senza portare ulteriori sacrifici contributivi ottiene un minimo di riconoscimento per questo lavoro. Tutto ciò secondo me non sacrificerebbe alcun principio dell'ordinamento pensionistico, ma metterebbe il notaio nella posizione più giusta, essendo da un lato un libero professionista e dall'altro un pubblico ufficiale, non un pubblico funzionario non dipendendo dallo Stato. Il notaio ha funzioni di carattere pubblicistico attribuite attraverso una selezione concorsuale e nel suo lavoro mantiene un rapporto di libera professione con il cliente verso il quale risponde professionalmente per la mancata osservanza di certe misure (si pensi per esempio al condono).

Quindi, nel ritirare il precedente emendamento e nel presentarne uno alternativo, mi rimetto alla decisione della Commissione per quanto riguarda la questione di improponibilità.

FILETTI. Prendo la parola con l'intendimento di accelerare l'iter del disegno di legge.

A me pare che ai fini di una valutazione pregiudiziale sull'ammissibilità dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Cinque si debbano tener presenti le determinazioni già adottate da questa Commissione in ordine all'articolo 1 e all'articolo 5. All'articolo 1 si prevede che la Cassa nazionale del notariato esplica le sue funzioni nell'ambito della categoria dei notai per quanto concerne l'attività di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra gli iscritti. Al numero 1 è previsto che all'uopo, con apposito fondo costituito dalle quote di onorario versate, si provvede alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai. Su questo punto la questione è già deliberata, quindi riparlare ancora del consiglio di amministrazione e di una deliberazione determinativa della misura e delle modalità del trattamento di quiescenza significherebbe non tenere conto del fatto che questo aspetto è assorbito dalla determinazione adottata in forma generale.

Nè si può dire che l'emendamento sia proponibile in quanto peculiare e in quanto relativo soltanto ad un fatto specifico, perchè già abbiamo approvato l'articolo 5 là dove si determinano le attribuzioni del consiglio: non possiamo aggiungere altre attribuzioni avendole già individuate.

Per queste ragioni a me pare sia da considerare precluso l'emendamento presentato dal senatore De Cinque in base alle determinazioni già adottate.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, mentre l'articolo 5 è stato effettivamente approvato dalla Commissione, non altrettanto si può dire dell'articolo 1, non per i punti che lei ha evocato, che sostanzialmente sono stati accolti, anche se non formalmente votati, ma per il punto n. 7, che è stato accantonato.

FILETTI. Indipendentemente da questo rilievo, vale comunque il riferimento all'articolo 5.

GALLO. La discussione più che sull'articolo 1 dovrebbe essere portata sull'articolo 5, in quanto il numero 1 dell'articolo 1 non fa altro che determinare il soggetto al quale sono imputate certe attività. Le modalità con cui queste attività sono svolte possono essere disciplinate da una norma successiva, però concordo con il senatore Filetti sul fatto che il centro del problema si colloca sull'articolo 5.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Il problema è stato oggetto di interessamento del congresso nei termini riferiti dal senatore De Cinque. È vero che vi è stata una parvenza di *referendum* indetto dai notai lombardi.

DE CINQUE. Indetto dal Consiglio nazionale del notariato.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Prima indetto dai notai lombardi. Si ravvisò comunque l'opportunità che la categoria si esprimesse su alcuni temi tra i quali quello di stabilire se l'indennità di quiescenza dovesse essere calcolata secondo un sistema di mutualità temperata e non più secondo un sistema di mutualità pura.

Ma, al di là di queste considerazioni, noi oggi non stiamo parlando nè della legge che modifica la professione notarile, nè di quella che modifica la legge istitutiva della Cassa nazionale del notariato, che è tutt'altra cosa e non attiene al disegno di legge in esame, tant'è che il provvedimento istitutivo della Cassa nazionale è sempre quello vigente fin dal 1919, che affida la quantificazione e il modo di corresponsione della pensione alla deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Noi oggi quindi modificheremmo un intero sistema; ecco perchè non è ammissibile che questo articolo venga inserito nel disegno di legge in esame che ha tutt'altro obiettivo. ✓

Inoltre, mi permetto di far rilevare — e non lo dico per fare polemica — che in epoche passate autorevoli notai si sono richiamati al testo unico n. 3 del 1957, ossia allo statuto degli impiegati civili dello Stato, per poter richiamare in servizio colleghi che erano cessati dall'attività, sostenendo che, poichè i notai esplicavano una pubblica funzione, non potevano essere considerati dei liberi professionisti come tutti gli altri. Ora, il fatto che il notaio esercita una libera professione non deve essere fatto valere a seconda delle convenienze, cioè considerando una volta un aspetto della professione ed una volta un altro aspetto, ma deve essere considerato complessivamente. Nessuna professione — e tanto meno quella di avvocato — concede ai nuovi vincitori di concorsi, allo scopo di coprire tutte le sedi, una integrazione, e la concede a tutti, anche ai notai che hanno 45 anni di servizio qualora non arrivino a quel livello repertoriale stabilito con deliberazione della Cassa. Pertanto, questo sistema previdenziale di solidarietà comincia fin dall'inizio dell'attività, cioè dal momento in cui si vince il concorso e successivamente si accompagna a tutta la professione notarile, tanto è vero che chi non raggiunge determinati livelli di repertorio riceve una integrazione da parte della Cassa nazionale del notariato.

E non si può dire che il notaio che lavora di più è meglio organizzato, perchè il lavoro,

2^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

soprattutto nelle sedi di provincia, si ripartisce quasi equamente. Lei sa bene, senatore De Cinque, che oggi le sedi messe a concorso sono quelle di Milano e Torino, non quelle, ad esempio, di Schiavi d'Abruzzo o di Carsoli, e questo perchè il notaio di prima nomina preferisce andare nella sede di periferia dove è sicuro che comunque avrà una certa mole di lavoro. Pertanto, bisogna cercare più in profondità i motivi per cui vi sono dei repertori maggiori o minori, anche perchè la professione è organizzata in questo modo proprio per evitare la concorrenza e non per crearla. Lei sa quante denunce sono state fatte ai tribunali di tutta Italia perchè alcuni notai andavano a rogare in sedi già coperte e vi sono state decine e decine di giudizi per questo modo di fare concorrenza; mentre nessuno potrà impedire ad un qualsiasi avvocato di andare ad esercitare a Chieti, chiunque potrà impedire al notaio di Roma di andare a rogare atti in quella città. Si tratta, dunque, di una concorrenza attenuata, mentre nessuna legge fissa il limite numerico degli avvocati che debbono esercitare in un determinato distretto o in tutto il paese. Ecco perchè quando si parla di concorrenza e di migliore organizzazione bisogna stare attenti; molto spesso, infatti, questa migliore organizzazione ha dato luogo a controversie giudiziarie.

Inoltre, come lei sa, senatore De Cinque, l'onorario notarile non viene stabilito tenendo conto della qualità dell'atto, ma viene fissato in corrispondenza del valore di quest'ultimo. Pertanto, se ad esempio un atto di compravendita viene stipulato a Roma, dove il prezzo delle case è di 3 milioni al metro quadrato, e a Chieti, dove il prezzo è di un milione al metro quadrato, è evidente che il notaio di Roma percepirà, per quello stesso atto, un onorario che, in quanto rapportato al valore complessivo dell'immobile, risulterà nettamente superiore a quello del collega di Chieti. Per questo, ripeto, a mio parere bisogna essere molto cauti nel fare certe affermazioni, anche perchè mi rifiuto di credere che il notaio che lavora in una zona non molto ricca sia un professionista che non ha voluto rischiare o che è meno capace e preparato. Il fatto è che quel notaio — che è un

signor notaio — redige atti di valore molto modesto e per questo non arriverà mai ad avere un repertorio quale quello di un notaio di Roma.

Il discorso, quindi, va affrontato in maniera complessiva. Ribadisco la mia contrarietà all'emendamento del senatore De Cinque, in quanto con esso si va a modificare un sistema vigente che attiene ad un'altra legge, quella cioè sulla istituzione della Cassa nazionale del notariato. Certo, noi dovremmo rivedere questa professione proprio in un'ottica diversa e migliore, ma non è questa la sede per farlo. Ricordo tra l'altro un'ulteriore differenza tra la professione notarile e quella di avvocato: il notaio a 75 anni viene collocato in pensione d'ufficio, mentre l'avvocato, pur in pensione, può continuare ad esercitare fino a cento anni.

D'altra parte l'attività notarile è tale che noi dovremmo riconsiderare non soltanto tutto il problema della Cassa nazionale del notariato ma anche quello di tutta l'attività notarile chiedendoci se non è opportuno, in considerazione della peculiarità della funzione, addirittura abbassare il limite di età previsto in 75 anni. Inoltre, se è veramente opportuno riorganizzare tutto il settore, come è necessario, allora ritengo che tali aspetti non debbano essere valutati durante l'esame del presente disegno di legge, che ha un'ottica molto limitata. A coloro che hanno detto che questo provvedimento stabilisce i contributi e che dobbiamo spiegare per quale motivo vi è questa previsione, devo far notare che esso indica l'entità dei contributi perchè i notai hanno chiesto che venisse ridotta l'entità dei contributi che versavano. In questo caso ha ragione il ministro Martinazzoli, quando — come ho già ricordato — aprendo un discorso a Venezia ha affermato nei confronti dei notai e del presidente del Consiglio notarile che non possono pretendere nè dal Ministero nè dal legislatore la risoluzione dei propri problemi. Tali questioni debbono essere affrontate e risolte dalla categoria e non può essere richiesta una simile soluzione alla legge; sono problemi propri di una categoria ed in quanto tali debbono essere considerati e risolti in quell'ambito.

Come ho ricordato prima, il problema del referendum è sorto in seguito all'approvazione della richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa del notariato diretta ad ottenere l'aumento delle pensioni del 15 per cento; di qui il ricorso al TAR e tutto il resto, fino all'idea di considerare come disciplinare diversamente il trattamento pensionistico. Signor Presidente, dobbiamo riportare questa categoria nell'ambito di quella dei liberi professionisti, incominciando ad eliminare privilegi e considerandola come tutte le altre categorie; infatti, come si può sostenere da una parte la richiesta del numero chiuso e l'integrazione dall'inizio della carriera e poi proporre di estendere ad essi il trattamento degli avvocati? O consideriamo questa categoria come quella degli avvocati, oppure dobbiamo pensare che questa libera professione presenta delle peculiarità.

DE CINQUE. Signor Presidente, intervengo brevemente non per considerare il merito dell'emendamento ma per parlare della questione della sua proponibilità. Ritengo che non sia esatto precludere l'emendamento, perchè — come ho prima precisato — esso è stato presentato all'articolo 22, in precedenza accantonato. Tale emendamento si collega alla disposizione dell'ultimo inciso dell'articolo 22 dove viene stabilito che la Cassa determinerà «le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 della presente legge». Ritengo che la formulazione generica di tale emendamento ne consenta un'opportuna presentazione all'articolo 22.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, devo ricordare che il disegno di legge che stiamo esaminando oggi ha avuto un'avanzata elaborazione nella precedente legislatura, durante la quale era stato approvato all'unanimità dalla Commissione competente. Lo scioglimento anticipato del Parlamento bloccò l'iter impedendo l'approvazione finale. Devo inoltre ricordare che il testo del precedente disegno di legge, nelle sue linee fondamentali, era molto simile a quello che noi stiamo discutendo oggi. Per-

tanto, devo aderire alla tesi che, se non in presenza di gravi controindicazioni, ci troviamo di fronte ad una ipotesi non dico formale (non intendo infatti fare una questione di formalismo o di formalità) ma di sostanziale inammissibilità di introdurre nel testo attualmente in discussione una norma assolutamente nuova rispetto all'impianto e alle finalità del provvedimento che risale, come ho ricordato, alla precedente legislatura. Si tratta di una questione di sostanza e non di forma in quanto, alla luce proprio delle precedenti discussioni, lo scopo di questo disegno di legge è di riordinare la materia, razionalizzandola, e di evitare, da un punto di vista interpretativo e di esecuzione della legge, che la stratificazione verificatasi in questi anni porti a realizzare una gestione amministrativa di questa materia complessa, disarticolata ed insufficiente. Lo scopo del disegno di legge è quello di dividere nettamente le funzioni del Consiglio nazionale da quelle della Cassa delle pensioni, non di introdurre delle novità in merito al funzionamento o intervenire in materia di risorse sia per il funzionamento dell'una che dell'altra struttura. Al contrario, da nessuna parte è emersa la volontà di intervenire in quella delicata materia che è rappresentata dal trattamento previdenziale e pensionistico. Da questo punto di vista, se non in presenza di controindicazioni, che non mi sembra di poter verificare, è opportuno mantenere nel solco e nell'impianto del precedente testo del disegno di legge, disattendendo la volontà di modificare con questo provvedimento l'impianto solidaristico che sin dal 1919 — comunque ribadito nelle discussioni durante la precedente legislatura ed in questa — caratterizza e qualifica la materia del trattamento di quiescenza dei notai.

Devo ricordare anche il brevissimo intervento del senatore Lipari, il quale qualche minuto fa ha evidenziato che in materia di professioni, soprattutto delle libere professioni, ci troviamo di fronte ad una varietà di normative che riguardano il trattamento pensionistico, previdenziale e di quiescenza. In riferimento a tale materia, soprattutto per quanto riguarda gli avvocati ed i procuratori, la Corte costituzionale recentemente, nel

2^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1986)

1984, è intervenuta ribadendo la presenza nel nostro ordinamento del principio di solidarietà, al quale — secondo la Corte — continua ad ispirarsi, per esempio, l'ordinamento previdenziale degli avvocati e dei procuratori, retto da una norma che impone la contribuzione a tutti, in base al reddito, e però il trattamento di quiescenza è tendenzialmente in misura eguale e paritaria. Inoltre la Corte costituzionale ha argomentato che con questo sistema ci manteniamo nel solco e nell'ambito del principio di solidarietà previsto dalla Costituzione, al quale si ispirano anche altri trattamenti di quiescenza e previdenziali, disciplinati per altre libere professioni.

In base a queste considerazioni ritengo che se dovesse realizzarsi o manifestarsi una controindicazione tale da imporre un intervento normativo in materia, ciò dovrebbe essere realizzato non disorganicamente, affrontando professione per professione, ma con un provvedimento complesso e generale. Sotto questo profilo consegue l'inopportunità di introdurre, da un punto di vista testuale e di tecnica legislativa, un articolo *bis* che di per sé evidenzia come sia stato introdotto forzatamente un elemento estraneo nel testo organico.

Concludendo il mio intervento, ripeto che le mie argomentazioni non riguardano la bontà o meno, in prospettiva, della linea contenuta, sia pure in forma ridotta rispetto alla precedente proposta, nell'emendamento presentato dal senatore De Cinque; ritengo che questa non sia la sede per affrontare tale

materia che deve essere valutata nell'ambito di un provvedimento più generale che tenga conto degli enunciati della Corte costituzionale in riferimento al principio di solidarietà ribadito più volte. Pertanto, bisogna parlare di una improponibilità più sostanziale che formale e non di pregiudizio, perchè questo argomento possa essere affrontato e discusso in un'altra sede, in un altro momento e con altre tecniche.

PRESIDENTE. A proposito dell'emendamento tendente ad introdurre l'articolo 5-*bis*, il senatore De Cinque accetterebbe di trasformarlo in un capoverso dell'articolo 22.

DE CINQUE. Ferma restando la possibilità di aggiungere in sede di articolo 22 un altro emendamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 22 stabilisce la competenza a predisporre il regolamento.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 12.30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO